R.G. TRIB. FED. 9//17

IL TRIBUNALE FEDERALE

riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), così composto:

Avv. Lina Musumarra – Presidente Relatore

Avv. Valentina Mazzotta - Componente

Avv. Stefano Ciulli – Componente

per decidere in ordine al ricorso promosso *ex* art. 49 Reg. Giust. FISE, dal Sig. Paolo Giani Margi

PREMESSO CHE

- Con ricorso *ex* art. 49 Reg. Giust. dell'11 maggio 2017 il Sig. Paolo Giani Margi, difeso dall'Avv. Susanna Gaiotto, chiedeva al Tribunale federale di accertare e dichiarare "*l'avvenuta violazione dei principi del giusto processo, per tutti i motivi dedotti, in entrambi i gradi del giudizio disciplinare a carico del sig. Paolo Giani Margi (Corte Federale d'Appello R.G.N. 19/15 (P.A. 134/14) sentenza 6 ottobre 2015 e Collegio di Garanzia Sezioni Unite CONI ricorso 91/2015 decisione n. 69/2015) e conseguentemente adottare gli opportuni provvedimenti a salvaguardia e tutela dei diritti del ricorrente con eventuale estinzione e/o annullamento per estinzione delle pronunce citate sia della Corte Federale di Appello FISE che del Collegio di Garanzia*";
- il Sig. Giani Margi deduceva nei motivi del ricorso che "*le interpretazioni da parte della Corte Federale di appello e del Collegio di Garanzia CONI dell'art. 56, comma 2 e 4 del previgente Regolamento di Giustizia FISE che dispone l'estinzione del procedimento disciplinare, nel caso del ricorrente sono consistite in forzature apodittiche tra l'altro mai convalidate neppure da precedenti decisioni dello stesso Collegio di Garanzia dello Sport e del tutto contrastanti con i principi di diritto sportivo (…). E dunque, è verità che sino all'entrata in vigore del nuovo regolamento di giustizia approvato con delibera della Giunta Nazionale CONI n. 288 del 5.7.2016 e pubblicato sul sito della federazione in data 12 luglio 2016, nessuna sospensione per periodo feriale è mai stata prevista nei precedenti RdG FISE (…). La sospensione feriale dal 1 al 31 agosto è infatti stata introdotta solo recentemente nel nuovo regolamento di giustizia in vigore dal 5.7.2016 sub art. 33 e pertanto nell'anno successivo alle sentenze (2015) subite dal ricorrente (doc. 7). Ciò naturalmente comporta che poiché nessuna norma del previgente RdG prevedeva la suddetta sospensione feriale essa non doveva applicarsi al caso in esame oltre al fatto che l'affermazione da parte del*

Collegio di Garanzia Coni della sua vigenza già all'epoca del procedimento subito dal Giani Margi era ed è del tutto infondata/arbitraria e contraria al vero! (…)";

- visti gli artt. 46, 49, 51 e 54 Reg. Giust., il Presidente del Tribunale fissava l'udienza di discussione per il giorno 13 giugno 2017, disponendone la comunicazione al Sig. Paolo Giani Margi;
- a tale udienza erano presenti il ricorrente assistito dall'Avv. Gaiotto, la quale si riportava al ricorso e ai relativi allegati, precisando "di non aver proposto ricordo al TAR né davanti ad altro Giudice, diverso da quello sportivo";
- Il Tribunale si riservava.

Rilevato che

- l'art. 49 Reg. Giust. (intitolato "*ricorso della parte interessata*") prevede la possibilità di ricorrere dinanzi al Tribunale Federale "*per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'Ordinamento Federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva*" (co. 1), individuando in tal modo un *iter* alternativo al deferimento da parte del Procuratore federale, in cui è la parte interessata a dare impulso al procedimento davanti agli organi di giustizia sportiva. Si presume, pertanto, che la legittimazione non sia diffusa ma spetti a chi abbia titolo per pretendere l'attivazione della macchina giudiziaria, come peraltro sancito, in generale, dall'art. 25 Reg. Giust.;

Tenuto conto che

- nella fattispecie in esame il ricorrente chiede a questo Tribunale di "*adottare gli opportuni provvedimenti a salvaguardia e tutela dei diritti*" del ricorrente stesso "*con eventuale estinzione e/o annullamento per estinzione delle pronunce*" emesse, rispettivamente, dalla Corte Federale d'Appello FISE il 6 ottobre 2015 e dal Collegio di Garanzia dello Sport, a sezioni unite, il 22 dicembre 2015, il quale ultimo – come documentato - ha annullato, senza rinvio, la decisione della Corte Federale d'Appello, confermando la sentenza dell'organo di giustizia di primo grado endofederale con la comminatoria della radiazione dell'incolpato, odierno ricorrente;
- i motivi del presente ricorso hanno, tutti, formato oggetto di relative eccezioni innanzi sia alla Corte d'Appello Federale che al Collegio di Garanzia dello Sport, e sono state disattese da entrambi i Giudici;

- appare, pertanto, di tutta evidenza nel procedimento in esame la mancanza dei presupposti che legittimano il ricorso all'art. 49 Reg. Giust, atteso che la domanda del Sig. Paolo Giani Margi è volta ad ottenere la caducazione dell'atto (*rectius*, dei provvedimenti adottati dalla giustizia sportiva) – per non aver le sentenze in parola - secondo la prospettazione offerta - riconosciuto l'estinzione del procedimento innanzi alla Corte Federale d'Appello, in violazione dei principi del giusto processo. Doglianza inammissibile atteso che, come rilevato, anche l'eccezione di estinzione è stata formulata dal ricorrente sia innanzi all'organo di giustizia sportiva di secondo grado che davanti al Collegio di Garanzia dello Sport e disattesa da entrambi i Giudici con motivazione dettagliata e le relative decisioni hanno assunto autorità di cosa giudicata (divieto del *bis in idem)*;

Rilevato altresì che

- il divieto di riproporre una domanda che abbia già trovato soluzione in una precedente decisione passata in giudicato non esclude certamente la possibilità di chiedere la revisione o revocazione del giudicato, ma in questo caso lo strumento previsto non è quello disciplinato dall'art. 49 Reg. Giust., bensì quello contenuto nel successivo art. 70, ove ne ricorrano le condizioni, anche in punto di competenza dell'organo di giustizia sportiva. Peraltro, il comma 4 del predetto articolo dispone che "*fuori dai casi precedenti, nessuna decisione di Organi di Giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per l'impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito*".

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visto l'articolo 49 del Regolamento di Giustizia FISE

DICHIARA

inammissibile il ricorso.

Si incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione al ricorrente Sig. Paolo Giani Margi, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.

Roma, 13 giugno 2017.

Presidente Relatore *f.to* Avv. Lina Musumarra

Componente *f.to* Avv. Valentina Mazzotta

Componente *f.to* Avv. Stefano Ciulli